

Federico Puppo

*Intorno a Lingua e potere nel diritto dell'amministrazione pubblica di Luigi Benvenuti: un punto di vista filosofico-giuridico*¹

Abstract: By reviewing a book by Luigi Benvenuti (entitled *Lingua e potere nel diritto dell'amministrazione pubblica*), the author develops three main, although brief, considerations: at first, on the notion of complexity and legal order in connection with legal method; then, on rationality, in connection with the analysis of the Aristotelian principle of non contradiction and its ontological value; finally, on language and thought, in connection with a certain unexpected newness of the Aristotelian concept of man as "political animal". The aim is to argue in favor of, so to say, a metaphysical account of truth and law.

Keywords: order, method, Aristotle, logic, language.

1. Introduzione

Sono molte le sollecitazioni offerte dal volume di Luigi Benvenuti *Lingua e potere nel diritto dell'amministrazione pubblica* che presenta, anche al filosofo del diritto, un'occasione di riflessione non banale, capace com'è di aprire uno sguardo di insieme che si spinge ben oltre le lande del diritto amministrativo e, vorrei dire, del diritto stesso (almeno tecnicamente inteso), consentendo un confronto con domande fondamentali della speculazione filosofico-metafisica, senza risparmiare attenti commenti e critiche al dibattito più recente.

Non è quindi semplice concentrare la propria attenzione su alcuni temi, tralasciandone altri: ma evidenti ragioni di spazio, insieme alla natura di questo scritto, ci costringono a fare una scelta e a questa non possiamo sottrarci. Speriamo così ci verrà scusata la scarsa confidenza con le più specifiche questioni di diritto amministrativo e, in un certo senso, l'apparente eccentricità di quanto andremo dicendo.

Abbiamo, in effetti, ritenuto di organizzare le nostre brevi riflessioni intorno ad alcuni vorremmo dire, "concetti" o "parole chiave" che, insieme ad altri, più volte abbiamo incontrato nello scritto oggetto di questa analisi, e che sono quelli della complessità e dell'ordine, connesse ad una precisa idea di metodo (par. 2);

1 Questo breve contributo rappresenta l'elaborazione del nostro intervento alla giornata organizzata presso il Dipartimento di Economia dell'Università di Venezia Ca' Foscari (Venezia, 12 aprile 2018) per la presentazione e discussione di L. Benvenuti, *Lingua e potere nel diritto dell'amministrazione pubblica*, Giappichelli, Torino, 2017.

del principio di non contraddizione e della razionalità (par. 3); del linguaggio e del pensiero (par. 4). A questi, appunto, dedicheremo le riflessioni che seguono.

2. Su complessità, ordine e metodo

Iniziamo dalla tematica della complessità e dell'ordine. L'Autore ne parla, in particolare, nella parte seconda del suo studio, non a caso quando tratta delle fonti sulla e della amministrazione giacché, come noto, proprio il sistema delle fonti e la connessa nostra moderna idea di diritto è ciò che è stato messo in crisi dai "movimenti" del diritto contemporaneo. Movimenti, per così dire, "tellurici", che hanno scosso fin nelle sue fondamenta la costruzione di quell'edificio giuridico cui la dogmatica aveva dedicato ampio sforzo sin dall'Ottocento e che, oggi, ci si sforza di qualificare in modi diversi e concorrenti, cercando di cogliere, magari allusivamente, la novità del fenomeno, difficile da qualificare. Si parla così da tempo, come noto, di complessità, ma poi anche di policentrismo, disordine, struttura spontanea, gassosa, liquida, fluida, solubile del diritto ed altro ancora²: termini che fino a poco tempo fa sarebbero suonati del tutto fuorvianti rispetto a quella scientificità cui il sapere giuridico ha per lungo tempo ambito e che invece, oggi, nei tempi del "pos-modernismo"³, non può più prescindere da tali nuovi aspetti del diritto.

Che emergono, ad esempio, nel momento in cui viene in considerazione la distinzione fra atti di regolamentazione normativi e non normativi, cioè quando ci si trova a discutere

una serie di ipotesi in cui appare derogata la disciplina generale in cui vengono ad essere smentite le affermazioni più comuni di una teoria che anziché tenere conto delle prassi concrete e delle evoluzioni legislative speciale, preferisce calare dall'alto le proprie astratte qualificazioni [...]. Il superamento dei contenuti tipici della norma giuridica, e la presenza di situazione di confine fra ciò che è normativo e ciò che non lo è, discende dai caratteri della società attuale, frammentata e articolata financo nel tessuto economico e produttivo, e che presuppongono risposte normative differenziate [...]. Il che finisce per dimostrare, una volta di più, l'esistenza, nei sistemi giuridici complessi – così

2 Si v., su questo, a titolo che dire esemplificativo è poco, P. Grossi, *Mitologie giuridiche della modernità*, Giuffrè, Milano, 2001; Id. *Unità giuridica europea: un Medioevo prossimo venturo?*, "Quaderni fiorentini per la storia del pensiero giuridico moderno", 31, 2002, pp. 39-57; N. Irti, *Nichilismo giuridico*, Laterza, Roma-Bari, 2000, 2005³; F. Ost, *Dalla piramide alla rete: un nuovo paradigma per la scienza giuridica?*, in M. Vogliotti (a cura di), *Il tramonto della modernità giuridica. Un percorso interdisciplinare*, Giappichelli, Torino, 2008, pp. 29-48; Id., van de Kerchove Michel, *De la pyramide au réseau? Pour une théorie dialectique du droit*, Publications des facultés universitaires Saint-Louis, Bruxelles, 2002; M. Vogliotti, *Tra fatto e diritto. Oltre la modernità giuridica*, Giappichelli, Torino, 2007; Id. (a cura di), *Il tramonto della modernità giuridica. Un percorso interdisciplinare*, Giappichelli, Torino, 2008, cui rimandiamo per ulteriori esemplificazioni ed approfondimenti.

3 P. Grossi, *Della interpretazione come invenzione (la riscoperta pos-moderna del ruolo inventivo della interpretazione)*, in: "Quaderni fiorentini per la storia del pensiero giuridico moderno", 47, 2018, pp. 9-19: 2.

come per gli organismi viventi – di spinte contrapposte, di tensioni tra opposti principi solo in apparente contraddizione tra loro.⁴

Parole con cui è difficile non essere d'accordo e che ritroviamo, con toni differenti, in tutta quell'ampia dottrina che, da più parti, denuncia l'incapacità delle categorie della modernità giuridica a render ragione di fenomeni impensati ed impensabili, come ad esempio quello del *soft law*, cui Benvenuti fa riferimento nelle pagine a seguire, o dell'ordinamento europeo, che hanno messo seriamente in pericolo le nostre capacità di classificazione e comprensione del diritto costruite su una precisa idea di ordine e di sistema gerarchico. Idea che ha trovato, come noto, nell'immagine kelseniana dello *Stufenbau* la propria consacrazione, al punto che si è potuto notare come fosse “osservazione comune, e del tutto pacifica, che negli ordinamenti giuridici moderni le fonti del diritto siano disposte *gerarchicamente* su più piani”⁵.

Ma oggidi, per ragioni ben note⁶, quella raffigurazione non è più capace di vantare alcuna pretesa esplicativa o rappresentativa che non sia che settoriale: di sicuro non più esclusiva.

Non esiste, infatti, un solo modello di diritto o di sistema giuridico, e comunque non esiste un'unica piramide (delle norme e degli ordinamenti) che corrisponda all'opera di classificazione ed interpretazione del giurista. Il quale, a differenza di quanto avveniva qualche decennio fa, si trova di fronte uno scenario affetto da quello che altri ha efficacemente chiamato un “cambiamento ontologico”⁷ del diritto, ossia il progressivo processo di costituzionalizzazione degli ordinamenti giuridici e il contemporaneo sviluppo delle teorie neocostituzionalistiche, che, con il “rilievo dato ai principi come la componente fondamentale del sistema giuridico”⁸, hanno portato il problema del pluralismo nel cuore del diritto.

E proprio “pluralismo” è parola che assurge al rango di concetto-chiave per dar conto della situazione attuale: esistono così, ad esempio, diversi modelli di ordine e di ordinamenti, ad esempio “a rete”, oppure gerarchie piramidali mobili e molteplici⁹. E tutto ciò, ha ragione Benvenuti, comporta “la necessità di un cambio

4 L. Benvenuti, *Lingua e potere nel diritto dell'amministrazione pubblica*, cit., pp. 155-156.

5 R. Guastini, *Fonti del diritto*, in G. Pino, A. Schiavello, V. Villa (a cura di), *Filosofia del diritto. Introduzione critica al pensiero giuridico e al diritto positivo*, Giappichelli, Torino, 2013, pp. 119-143: 129 (corsivo dell'A.).

6 E che anche per questo evitiamo qui di discutere espressamente: ci permettiamo di rimandare, per tali profili, a F. Puppo, *Metodo, Pluralismo, Diritto. La scienza giuridica fra tendenze “conservatrici” e “innovatrici”*, Aracne, Roma, 2013 e alla bibliografia ivi citata.

7 V. Villa, *Il problema della scienza giuridica*, in G. Pino, A. Schiavello, V. Villa (a cura di), *Filosofia del diritto. Introduzione critica al pensiero giuridico e al diritto positivo*, Giappichelli, Torino, 2013, pp. 374-398: 390.

8 *Ibidem*.

9 Come propongono, ad esempio, F. Ost, *Dalla piramide alla rete: un nuovo paradigma per la scienza giuridica?*, cit., o M. Delmas-Marty, *Le flou du droit. Du code pénal aux droits de l'homme*, Presses Universitaires de France, Paris, 1986 (= *Dal codice penale ai diritti dell'uomo*, a cura di F.C. Palazzo, tr. it. di A. Bernardi, Giuffrè, Milano, 1992). Sul punto appare opportuno ricordare, per poter trattare di pluralismo giuridico, “non basta constatare che le forme e i luoghi

di paradigma”¹⁰, anche per la scienza giuridica, dove si parla, per l'appunto, di pluralismo metodologico¹¹.

In effetti, e veniamo così brevemente al tema del metodo, il sapere giuridico vanta un carattere che la distingue nettamente dalle scienze naturali (di cui, però, ha erroneamente ambito per lungo tempo di imitare la pretesa neutralità – erroneamente perché le sue caratteristiche sono diverse e perché ad esse scienze può essere applicata la categoria della neutralità): la scienza giuridica è un discorso che ha ad oggetto fatti linguistici, di talché esiste, fra tale sapere e l'oggetto di questo sapere, una “omogeneità ontologica”¹². Come è stato correttamente osservato, “il linguaggio dei giuristi non ‘verte su’ il linguaggio del diritto: piuttosto i giuristi modellano ed arricchiscono continuamente il loro oggetto di studio”¹³, che peraltro non è inerte, vivendo anche di quei movimenti che la società gli impone. È quindi inevitabile, come accennavamo, che i cambiamenti che intervengono in uno di tali campi si ripercuota sull'altro: insieme al cambio del paradigma del diritto e/o della società si registra così un cambio di paradigma della scienza giuridica, che quel diritto studia e forma, essendo peraltro immersa nella società e nel fenomeno giuridico stesso.

Appare così ora finalmente necessario dichiarare il tramonto delle pretese del modo moderno di intendere la scienza giuridica, le cui maggiori concezioni (il realismo di Ross e il normativismo analitico post-kelseniano di Bobbio) sono state caratterizzate da una forte convergenza di fondo in merito, innanzitutto, alla

tesi del *monismo metodologico*. Secondo questa tesi il metodo della scienza non può che essere uno solo, quello posto in essere dalle scienze empiriche mature, le scienze naturali;

del diritto sono molteplici – cosa non certamente nuova – e neppure che essi interagiscono sia in modo conflittuale sia mescolandosi e confondendosi tra loro. Affinché si possa parlare in senso proprio di “pluralismo giuridico” occorre che ogni ordine giuridico (non solo quello statale) non si ponga come esclusivo e dal punto di vista interno riconosca come legittima la pretesa di giuridicità degli altri ordini in competizione con la propria senza propriamente incorporarli in sé. [...] [L]a sfida del pluralismo consiste proprio nel concepire questi ordini giuridici insieme come collegati e concorrenti. Dunque il pluralismo giuridico designa una situazione normativa in cui differenti ordini giuridici concorrono e competono nella regolazione dello stesso corso di azione o di insieme di azioni aventi lo stesso oggetto. Gli ordini giuridici interessati non sono né totalmente indipendenti l'uno dall'altro, né totalmente subordinati l'uno all'altro. Le rispettive competenze in linea di principio non sono esclusive e danno luogo a sovrapposizioni normative senza distinguibili gerarchie delle fonti del diritto [così F. Viola, *Il rule of law e il pluralismo giuridico contemporaneo*, in M. Vogliotti (a cura di), *Il tramonto della modernità giuridica. Un percorso interdisciplinare*, Giappichelli, Torino, 2008, pp. 95-125: 100; 101]. Parla, peraltro, espressamente di “pluralismo ordinato” M. Delmas-Marty, *Les forces imaginantes du droit. Le relatif et l'universel*, Édition du Seuil, Paris., 2004 ; Ead., *Les forces imaginantes du droit (II). Le pluralisme ordonné*, Édition du Seuil, Paris, 2006.

10 L. Benvenuti, *Lingua e potere nel diritto dell'amministrazione pubblica*, cit., p. 153.

11 Per una comprensione del quale risultano imprescindibili gli studi di Vittorio Villa, sin dal suo V. Villa *Teorie della scienza giuridica e teorie delle scienze naturali: modelli e analogie*, Giuffrè, Milano, 1984, in avanti.

12 R. Guastini, voce *Scienza giuridica*, in “Digesto delle Discipline Privatistiche. Sezione Civile”, XVIII, Utet, Torino, 1998, pp. 175-180, p. 176.

13 Id., *Interpretare e argomentare*, Giuffrè, Milano, 2011, p. 225.

a questo metodo le altre discipline dovrebbero in qualche modo adeguarsi. [...]. Il *secondo punto* di convergenza è di carattere valutativo, e riguarda le ragioni per la scelta di proporre le scienze naturali come modello per la scienza giuridica. Per entrambe le concezioni l'autonomia della dimensione conoscitiva della dogmatica rispetto alla dimensione politico-ideologica è un valore importante da perseguire. Senza dubbio i giusti possono legittimamente sviluppare discorsi di tipo ideologico-politico, e anche esprimere valutazioni etiche: l'importante è che non vengano spacciate per adiofori discorsi scientifici.¹⁴

Proprio questi due assunti di base (monismo metodologico e principio di avallutatività) risultano da tempo fortemente in crisi, come mostrato dai dibattiti in seno al post-positivismo che, invece, sembrano capaci di render meglio conto della natura del sapere scientifico, in generale, e della scienza giuridica, in particolare, in virtù proprio del pluralismo metodologico, grazie al quale si è ormai consapevoli del fatto che “per contesti disciplinari diversi [...] ci vogliono metodi differenti, anche se poi essi sono tutti finalizzati al comune obiettivo di ‘rendere conto’, sulla base di categorie e principi unificanti, di un determinato campo di esperienza”¹⁵.

Non esiste quindi più, nemmeno nel campo della scienza giuridica oltre che in quello del diritto, un modello unico: ne esistono invece diversi e “la scelta di un modello, piuttosto che di un altro, dipende dal tipo di problemi metodologici che bisogna affrontare”¹⁶. Ora, questo ha comportato una curiosa inversione di tendenza rispetto all'orientamento precedente, tale per cui è oggi la scienza giuridica ad essere talvolta presa ad esempio da altre discipline scientifiche che si confrontano, per l'appunto, con il problema della pluralità dei modelli e quindi del dover soppesare le ragioni a favore dell'uno o dell'altro, proprio come nella argomentativa pratica del diritto si è sempre fatto.

In effetti, da questo punto di vista sembra proprio che la divisione fra i contesti della dimostrazione logica (ritenuta tipica delle scienze c.d. esatte) e della persuasione (ritenuta tipica dei contesti argomentativi) sia tanto reiterata quanto *infondata*: infatti,

a ben guardare non c'è una reale differenza tra la dimostrazione studiata dalla logica [...] e l'argomentazione, studiata dalla teoria dell'argomentazione [...]. È vero che la logica moderna è diventata (più o meno dalla metà dell'Ottocento) logica matematica, nel senso che fa uso di simboli definiti “matematici” e i suoi legami con le scienze esatte si sono nel tempo fortificati [...]. Proprio questi legami, tra l'altro, hanno determinato i trionfi della logica nel Novecento, e la nascita dell'informatica. Ma intesa in senso proprio, come teoria e tecnica del ragionamento valido, la logica è evidentemente una disciplina preliminare e trasversale, che non è neppure propriamente filosofica: non per nulla Aristotele la identificava come propedeutica di ogni scienza. Da questo punto di vista, *proprio la logica è se mai il terreno comune della cultura scientifica e di quella umanistica*.¹⁷

14 V. Villa, *Il problema della scienza giuridica*, cit., pp. 378s (corsivi dell'A.), da cui anche l'affermazione che precede circa le due maggiori correnti della scienza giuridica moderna.

15 Ivi, p. 387.

16 Ivi, p. 394.

17 F. D'Agostini, *I mondi comunque possibili. Logica per la filosofia e il ragionamento co-*

Dove, va evidenziato, una logica così intesa non è affatto estranea ai contesti argomentativi, ma si pone, rispetto ad essi, in linea di perfetta continuità al punto che logica e argomentazione sono correlate ed interdipendenti: non v'è contesto in cui non occorra esibire le proprie scelte e le proprie ragioni, non più acquisibili sulla base di una insostenibile auto-evidenza e che, peraltro, non possono fare a meno di essere espresse in un modo logicamente valido.

In tal modo – nel modo cioè in cui v'è qualcosa di comune (l'argomentazione che, aristotelicamente, riposa sulla logica) fra i molti metodi delle scienze – si articola quella “unità nella molteplicità e molteplicità nell'unità”¹⁸ che è il dato saliente del pluralismo, anche metodologico, che lo stesso Benvenuti ci sembra sottoponga alla nostra attenzione laddove richiama, appunto, la necessità di un cambio di paradigma volto a favorire il sincretismo fra diversi approcci ed il venir meno del privilegio assegnato a quello logicista (fuggendo però, ad un tempo, gli eccessivi pericoli di quello ermeneutico o empirista/pragmatista). In linea con la post-positivistica ricerca di “*pluralismo* a livello di metodo e *unità* a livello epistemologico”¹⁹, si tratta, in effetti, di farsi carico

del mondo della complessità [dove], a differenza del principio di semplificazione che si fonda sulla separazione tra i diversi domini della conoscenza, per il tramite appunto di procedimenti di scissione e di riduzione, il principio di organizzazione del pensiero consiste nel mantenere intatto l'intreccio di oggetti: distinguendoli ma tenendoli insieme.²⁰

Sono parole – secondo noi – assai corrette ed attuali, che non possono non richiamare alla mente, fra le altre, quelle di Edgar Morin, il quale ci ricorda che “*complexus* significa è ciò che è tessuto insieme [e che] [...] si ha complessità quando sono inseparabili i differenti elementi che costituiscono un tutto [...]”. La complessità è, perciò, il legame fra l'unità e la molteplicità²¹, le quali, oggi, entrambe, vanno riconsiderate alla luce di tale rapporto inter-dipendente, così da poter “pensare ciò che le tiene insieme ossia il legame che le attraversa nella loro differenza”²². Si tratta, in effetti di uscire dal “paradigma delle “due culture” che ha dominato la scienza e filosofia fino a buona parte del secolo scorso [...] [e] che va respinto”²³.

mune, Bollati Boringhieri, Torino, 2012, pp. 306; 313 (corsivi dell'A.).

18 A. Andronico, *Viaggio al termine del diritto. Saggio sulla governance*, Giappichelli, Torino, 2012, p. 73.

19 V. Villa, *Il problema della scienza giuridica*, cit., p. 388.

20 L. Benvenuti, *Lingua e potere nel diritto dell'amministrazione pubblica*, cit. p. 153.

21 E. Morin, *Les Sept savoirs nécessaires à l'éducation du futur*, Seuil, Paris, 2000 (= *I sette saperi necessari all'educazione del futuro*, tr. it. di S. Lazzari, Raffaello Cortina, Milano, 2001), p. 38.

22 A. Andronico, *Viaggio al termine del diritto*, cit. p. 73.

23 L. Benvenuti, *Lingua e potere nel diritto dell'amministrazione pubblica*, cit., p. 91.

3. Sul principio di non contraddizione e sulla razionalità

Su tutto ciò non possiamo che esprimere il nostro consenso. Qualche perplessità, invece, e veniamo così al secondo ordine di concetti che ci eravamo proposti di voler trattare, ci permettiamo di esplicitarla laddove Benvenuti, riflettendo sui temi della complessità testé ricordati, afferma che “*contro* lo stesso principio di non contraddizione, ordine e disordine finiscono per coesistere, in modo insieme complementare e contraddittorio”²⁴.

Ora, proprio sul principio di non contraddizione, e sulla metafisica soggiacente, vorremmo concentrare la nostra attenzione, anche perché è alla luce di ciò che vorremmo proporre poi qualche riflessione in merito alla questione della razionalità, tema connesso a quello del metodo e che occorre, secondo noi, ripensare alla luce di un realismo non ingenuo che, dalla enunciazione aristotelica del principio di non contraddizione, discende.

In primo luogo ci sia però concesso spiegare la natura delle nostre perplessità in merito alle parole di Benvenuti testé ricordate, che poggiano su una certa idea di logica e dei principi che la governano (che eviterebbero, per così dire, la “coesistenza degli opposti”). Sul punto ci sembrano innanzitutto meritevoli di attenzione, fra altre, le parole di Timothy Williamson il quale, discutendo della possibilità che la logica includa anche le sfumature di grigio, perché in effetti le cose possono non essere o bianche o nere – ed anzi lo sono –, ricorda che

la logica *non* implica che le cose siano o bianche o nere. Implica che ogni cosa sia o nera o non nera e le sfumature di grigio *sono* nere o non nere, infatti sono non nere. La logica implica anche che ogni cosa sia o bianca o non bianca, e le sfumature di grigio *sono* bianche o non bianche, infatti sono non bianche.²⁵

In altri termini, per riprendere le parole di Benvenuti, il principio di non contraddizione, ossia la logica che da esso discende, non implica che ordine e disordine non possano coesistere, generando una situazione di “grigiore”: questo, semmai, lo si sarebbe potuto forse dire riferendosi ad una *certa* idea di logica, quella consacrata dagli studi di Boole e Frege, ossia la logica matematica cui anche Benvenuti correttamente si riferiva e che, in effetti, è ciò cui comunemente ci si riferisce laddove si parli di “logica” (come abbiamo già, poco fa, avuto modo di ricordare).

Tale modello, però, incarna un tipo di logica molto diversa da quella aristotelica, se si vuole per il solo fatto di essere incardinata sul principio di identità e non su quello di non contraddizione, che è invece la base della concezione logica (ma anche metafisica: il principio di non contraddizione riguarda la possibilità di dire l'essenza di un ente) di Aristotele: in cui, non a caso, il principio di identità non è ricompreso fra i principi della logica – che per lo Stagirita sono quello di non

24 Ivi, p. 153 (corsivo nostro).

25 T. Williamson *Tetralogue. I'm Right You're Wrong*, Oxford University Press, Oxford, 2015 (= *Io ho ragione tu hai torto. Un dialogo filosofico*, ed. e tr. it. a cura di Diego Marconi, il Mulino, Bologna, 2016), p. 93 (corsivi dell'A.).

contraddizione e del terzo escluso – a differenza di ciò che avverrà con il modello sviluppato in seno alla filosofia megarico-stoico che è, anche per questo, la base della logica moderna²⁶.

In ogni caso, va comunque ricordato che gli angusti confini della bivalenza, tipici di quest'ultimo modello di logica, sono oramai da tempo stati infranti: in effetti, oggi, disponiamo di un armamentario logico ben più potente e ricco di quello del logicismo, di talché si possono ammettere logiche diverse, in cui situazioni di sovra- e sotto-determinazione (con molteplici valori o lacune di verità) sono capaci di far convivere situazioni sfumate o antinomiche con casi di perfetta bivalenza (che così vengono ricompresi nell'alveo di logiche molto più ricche e potenti, come quelle paraconsistenti o paracomplete, che si affiancano a quelle modali, temporali, e altre ancora)²⁷. Il pluralismo logico che ne discende è un campo nuovo di studi che promette molto²⁸, anche nei confronti del diritto e del ragionamento giuridico: senza che, però, tutto questo possa portare ad un rifiuto del principio di non contraddizione.

A proposito del quale va anche ricordato come esso sia stato a volte erroneamente interpretato anche da parte di chi si sia proposto di difenderlo (si pensi, ad esempio, ad alcune concezioni che, anche recentemente, si sono proposte di sostenere un modello di logica giuridica di tipo argomentativo-retorico fortemente incentrata sulla – ma anche limitata dalla – valorizzazione di una certa idea di dialettica)²⁹: anche in questi casi, dei tre interconnessi e interdipendenti valori (logico, ontologico e psicologico)³⁰ che, nella *Metafisica*, Aristotele assegna al principio di non contraddizione, spesso solo quello logico (“Non è possibile che, a proposito di uno stesso oggetto, le affermazioni opposte siano vere”) è venuto

26 Ci siamo soffermati su tali questioni nel nostro F. Puppo, *Dalla vaghezza del linguaggio alla retorica forense. Saggio di logica giuridica*, Cedam, Padova, 2012, cui ci sia pertanto permesso di rimandare.

27 Per una illustrazione di tutto ciò si veda, *ex multis*, F. D'Agostini, *I mondi comunque possibili*, cit.; G. Priest, *An Introduction to Non-Classical Logic*, Cambridge University Press, Cambridge, 2001.

28 E che è stato in particolare sostenuto, all'inizio, da J.C. Beall, G. Restall, *Logical Pluralism*, “Australian Journal of Philosophy”, 78, 2000, pp. 475-493; Id., *Logical Pluralism*, Oxford University Press, Oxford, 2006.

29 Il riferimento è a F. Cavalla, voce *Logica giuridica*, in “Enciclopedia filosofica”, 7, Bompiani, Milano, 2006, pp. 6635-6638; Id., *All'origine del diritto Al tramonto della legge*, Jovene, Napoli, 2011, e agli approcci che a questi fanno capo, fra cui, ad esempio, P. Moro, *Alle origini del Nómo nella Grecia classica. Una prospettiva della legge per il presente*, FrancoAngeli, Milano, 2014; P. Sommaggio, *Contraddittorio, giudizio, mediazione. La danza del demone mediano*, Franco Angeli, Milano, 2012; F. Zanuso, S. Fuselli (a cura di), *Il lascito di Atena. Funzioni, strumenti ed esiti della controversia giuridica*, Franco Angeli, Milano, 2011.

30 I tre valori sono espressi, rispettivamente, dai passi della *Metafisica* in cui si dice che: “Non è possibile che, a proposito di uno stesso oggetto, le affermazioni opposte siano vere” (Arist., *Met.*, IV 1062a 23) (v. logico); che “È impossibile che lo stesso attributo appartenga e ad un tempo non appartenga ad una stessa realtà in base ad uno stesso criterio” (*Ibidem*, 1005b 24) (v. ontologico); e che “È impossibile, infatti, supporre che la medesima cosa sia e non-sia” (*Ibidem*, 1005b 24) (v. psicologico).

in considerazione, con ciò riducendo il principio di non contraddizione a mero criterio di coerenza del discorso e la coerenza, appunto, alla mancanza di contraddizione fra le varie parti del discorso. Una concezione, quindi, del tutto sacrificata all'interno dei confini del linguaggio, fundamentalmente anti-corrispondentistica e pertanto, alla fine, non-aristotelica.

In effetti, ridotto a tali termini, il valore del principio di non contraddizione ben si presta ad essere messo in discussione, come già avveniva al tempo dei Megarici e come avviene laddove lo stesso Benvenuti tratta di una certa tradizione che riduce il controllo di razionalità del discorso alla coerenza delle conclusioni rispetto alle premesse, che possono però essere scelte ad arbitrio dell'interprete, ovvero del giudice, con esiti talvolta difficilmente accettabili³¹.

Il principio di non contraddizione ha però, e soprattutto, nella concezione aristotelica, un valore che non è solo logico, ma *ontologico* (“È impossibile che il medesimo attributo appartenga e ad un tempo non appartenga ad una stessa realtà in base ad uno stesso criterio”), come dimostra, peraltro, un'analisi linguistica dei famosi passi della *Metafisica* in cui l'innegabilità di tale principio viene spiegata e difesa sulla base, innanzitutto, dell'adozione di un preciso concetto del “designare”, proprio di un qualunque tipo di discorso³².

In effetti, potremmo tranquillamente avere discorsi (per meglio dire: ragionamenti) coerenti, cioè non logicamente contraddittori, eppure inaccettabili, laddove, ad esempio, si dicesse che “Mosca è la capitale degli Stati Uniti, dunque il tuo aereo non può atterrare a Mosca senza atterrare negli Stati Uniti”³³: ragionamento che non fa una grinza, ma che deve essere respinto perché contiene premessa, e quindi conclusione, false. Che però tali risultano per un necessario ed imprescindibile confronto con la realtà, ossia con quanto l'enunciato afferma: il valore ontologico del principio di non contraddizione sovrintende così alla possibilità di controllare la verità di un discorso nella misura in cui esso designi in un certo modo ciò di cui esso parla, cioè sia in una relazione non contraddittoria con ciò a cui si riferisce (in questi termini si può dire che “corrisponda a”). In effetti, per Aristotele, un discorso è vero non solo nella misura in cui non sia, in sé, logicamente contraddittorio, ma soprattutto laddove esso non si ponga in contraddizione con ciò cui esso si riferisce.

È, cioè, il sussistere di una certa relazione fra il discorso e ciò cui il discorso si riferisce (che potremmo chiamare tranquillamente “realtà” o “stati di cose”) che rende il discorso vero e non per il sol fatto che esso non contenga, in se stesso, al solo livello del linguaggio, contraddizioni: dal momento che “Una proposizione è

31 Cfr. L. Benvenuti, *Lingua e potere nel diritto dell'amministrazione pubblica*, cit., in part. parte prima, sezione I; parte seconda, sezione III.

32 Rimandiamo, per tutto ciò, all'imprescindibile studio di R. Gusmani, *Il principio di non contraddizione e la teoria linguistica di Aristotele*, in: F. Puppo (a cura di), *La contraddizione che noi consente. Forme del sapere e valore del principio di non contraddizione*, Franco Angeli, Milano, 2010, pp. 21-62.

33 F. D'Agostini, *Verità avvelenata. Buoni e cattivi argomenti nel dibattito pubblico*, Bollati Boringhieri, Torino, 2010, p. 31.

un discorso che afferma o nega qualcosa rispetto a qualcos'altro" (Arist, *An. Primi*, 24a 16), semplicemente "Dire il falso consiste nel dire di ciò che è che non-è, o di ciò che non-è che è. Dire il vero consiste nel dire di ciò che è che è, e di ciò che non-è che non-è" (Arist., *Met.*, 3, 7, 1011b 26). Dire (o pensare) il falso consiste dunque nell'affermare o negare in modo contraddittorio rispetto alla realtà; laddove si dicesse (o pensasse), rispetto ad essa, in modo non contraddittorio, ecco che si affermerebbe il vero.

Ora, fiumi di inchiostro sono nei secoli stati versati per discutere di questa teoria della verità, che è quella della corrispondenza, la quale è stata assai criticata perché spesso ridotta (e perché soggiacente) al realismo ingenuo³⁴: quella concezione per cui si assume l'esistenza di una realtà indipendente dal soggetto, e con ciò il paradigma descrittivistico di genesi cartesiana, che va invece criticato e rigettato³⁵.

Eppure, alla giusta critica di tale concezione, non consegue il necessario rigetto della teoria della verità per corrispondenza, almeno aristotelicamente intesa.

Qui dobbiamo limitarci veramente ad un accenno telegrafico e così ci verrà scusato un certo stile apodittico: ricordiamo, in effetti, come la teoria della verità per corrispondenza ben si possa accompagnare ad un realismo non ingenuo, ovvero ad una teoria che, non potendo negare l'esistenza del reale e del vero³⁶, riconosce il ruolo del soggetto nella conoscenza e nella descrizione della realtà (superando così il problema del descrittivismo), per poi anche ammettere l'ampliamento della nozione di realtà ai c.d. "fatti leggeri" (*soft facts*) e quindi riconoscere la validità del criterio della corrispondenza anche nei domini degli enunciati non empirici (sposando una ontologia di tipo meinongiano)³⁷, come nel contesto del diritto³⁸: il realismo, l'innegabilità della realtà e della verità (che non sono in effetti negabili: sono "trascendentali" del pensiero) e la parallela teoria della verità come corrispondenza non sono un'opzione fra altre e anche chi vorrebbe sottrarsene non può³⁹. In effetti non si può non riconoscere la sussistenza di

34 Ci sembra che sia su questa base che Benvenuti sposa alcuni recenti proposte della scienza giuridica che spingono, per l'appunto, "verso il progressivo abbandono, in parallelo con ben noti orientamenti della epistemologia, della nozione di verità come corrispondenza" (L. Benvenuti, *Lingua e potere nel diritto dell'amministrazione pubblica*, cit., p. 98).

35 Come, secondo noi correttamente, si fa ad es. in Ivi, p. 69.

36 Lo mostra efficacemente, su tutti, F. D'Agostini, *Realismo? Una questione non controversa*, Bollati Boringhieri, Torino, 2013.

37 Per una comprensione della quale si v. F. Berto, *L'esistenza non è logica. Da quadrato rotondo ai mondi impossibili*, Laterza, Roma-Bari, 2010. Per parte nostra abbiamo cercato di dar conto, in modo più analitico, di tale prospettiva, che cerca di tenere in uno i piani della metafisica, dell'epistemologia e dell'ontologia, in F. Puppo, *Realism, Truth and Meinongianism. A Metaphysical Conception of Law and Legal Discourses*, in M. Novak, V. Strahovnik (edited by), *Modern Legal Interpretation: Legalism or Beyond*, Cambridge Scholars Publishing, Cambridge, 2018, pp. 116-136, cui ci sia concesso rimandare.

38 Se ne trova un ottimo esempio in G. Tuzet, *Filosofia della prova giuridica*, Giappichelli, Torino, 2013.

39 Da tale punto di vista, anche chi nega legittimità al descrittivismo sposando una concezione costruttivistica, può (anzi: per noi deve) riconoscere l'esistenza di tutto un apparato di credenze e presupposizioni tra cui "ve n'è una in posizione apicale, perché la sua presenza con-

alcune presupposizioni trascendentali che riguardano il nostro “equipaggiamento concettuale”: in particolare, alcuni criteri logici di carattere formale che sono implicitamente iscritti nel nostro modo di comunicare e di argomentare che sia “dotato di senso”. In assenza di questi criteri, risulta impossibile interpretare e tradurre altri linguaggi, individuare credenze, schemi concettuali, ecc. Molti studiosi del realismo si sono soffermati su questi criteri, definendoli, di volta in volta, come una *thin conception of rationality*, ovvero come una *core conception of rationality*, oppure, ancora, come uno *strong core of human cognitive rationality*; e così via. Fra questi criteri vi è, innanzitutto, il *principio di non contraddizione*; e poi il possesso di criteri (che possono essere anche molto diversi fra loro) per distinguere affermazioni “corrette” da quelle “scorrette”; ecc. Il contenuto assolutamente minimale di questi criteri consente, come è ovvio, lo sviluppo di sistemi logici assolutamente alternativi tra loro⁴⁰

nessuno dei quali però, va espressamente detto, possa, di tali presupposizioni “trascendentali”, fare a meno. Insomma, il comunicare, il ragionare, il pensare o l’argomentare che supponessero di poter misconoscere la sussistenza di tali “trascendentali” non sarebbero semplicemente altre forme del comunicare, ragionare, pensare o argomentare: semplicemente non sarebbero.

4. Su linguaggio e pensiero

Emerge in questo modo il nesso profondo tra principio di non contraddizione, linguaggio e razionalità. È su tale base che veniamo ora, al termine di queste corsive riflessioni, a trattare del terzo plesso concettuale che ci eravamo dapprincipio posti l’obiettivo di considerare, ossia la questione del linguaggio e del pensiero, ovvero, per dirla più esattamente, della comprensione che, di quest’unione, Benvenuti propone in linea con la filosofia di Cacciari, con cui entra in dialogo in una delle parti più “filosofiche” del suo scritto⁴¹. Si tratta di una concezione la quale si fa carico della consapevolezza dell’umano come manifestazione di una pre-Potente

dizione la presenza di tutte le altre: la introduce in maniera molto suggestiva Maria Baghramian quando dice che “many of our belief – the most common basic ones – are *world invoking*; they invoke a reference to the world” (V. Villa, *Disaccordi interpretativi profondi. Saggio di metagiurispudenza ricostruttiva*, Giappichelli, Torino, 2017, p. 200; corsivo dell’A. Il riferimento è a M. Baghramian, *Relativism*, Routledge, London and New York, 2004, p. 151]. Lo stesso Villa, che è un costruttivista, precisa poi che “questa assunzione esprime un realismo di tipo assolutamente *minimale* [...]. Essa, dunque, è perfettamente compatibile, dal punto di vista epistemologico, con forme anche molto radicali di costruttivismo; ci dice soltanto che qualunque altro tipo di credenza noi possiamo intrattenere, essa dovrà presupporre, sullo sfondo, che esiste un mondo esterno, un mondo in cui noi che presupponiamo la sua esistenza siamo immersi, un mondo che cerchiamo congetturalmente (e anche in modi molto diversi) di rappresentare con i nostri schemi” (V. Villa, *Disaccordi interpretativi profondi* cit., pp. 200s; corsivo dell’A.).

40 Ivi, pp. 202s (corsivi dell’A.).

41 Ci riferiamo qui a L. Benvenuti, *Lingua e potere nel diritto dell’amministrazione pubblica*, cit., pp. 66ss, da cui anche ciò che segue.

Arché che lo trascende e che è la cornice entro cui occorre pensare il nesso fra linguaggio e pensiero, che è poi è anche quella della natura dell'essente.

A tale riguardo, ancora una volta soccorre, secondo noi, Aristotele laddove ci ricorda che l'uomo è "*politikòn zôon*" (Arist., *Pol.*, 1253a 3), espressione tradotta talvolta con "animale politico", altre volte con "animale sociale" o "essere socievole" ma che, al di là della traduzione in lingua italiana, serve a rendere la specificità del motivo per cui l'uomo sia da considerarsi un *unicum* fra tutti gli esseri viventi (con buona pace dello specismo e di tutte le connesse filosofie): perché egli è l'unico che, "solo fra gli animali, ha la parola" (Arist., *Pol.* 1253 a 10). Ed è tale condizione – si badi: non scelta dall'uomo ma a questi imposta dalla natura – che ne costituisce, anticipandola, la socialità, ossia la relazionalità dialogica (si dialoga, banalmente, perché si può proferire verbo): una situazione in cui l'uomo è posto da quella Potenza misteriosa che ne fonda l'esistenza e di questa ne dà ragione, costretto nel e dal linguaggio e così a ragionare dialogando, nel rispetto imprescindibile del principio di non contraddizione che, come abbiamo visto, fonda il ragionare, il parlare, il pensare.

Dove, ricorda bene Benvenuti, "la lingua non è il mero contenente rispetto al contenuto"⁴²: essa viene, piuttosto, riconosciuta, con Cacciari, come manifestazione di quella "irresistibile volontà di significare"⁴³ che troviamo perfino nell'infante, in cui si scorge "la predisposizione del bambino ad intendersi attraverso il linguaggio"⁴⁴.

Proprio quest'ultima riflessione ci consente di richiamare alcuni recenti studi che fanno capo a Chomsky, e che gettato una nuova luce sulla natura e apprendimento del linguaggio, approfondendo la sua grande intuizione per cui

il fatto che tutti i bambini normali acquisiscano delle grammatiche sostanzialmente comparabili, di grande complessità e con notevole rapidità, suggerisce che gli esseri umani siano in qualche modo progettati per farlo, con abilità di manipolazione dei dati o di formulazione di natura e complessità sconosciute.⁴⁵

Un vero e proprio "punto di svolta della linguistica contemporanea"⁴⁶ che ha poi messo in luce, e dimostrato in modo che sembra incontrovertibile, la peculiarità del linguaggio umano⁴⁷ e l'unicità di esso rispetto ai sistemi di comunicazione

42 Ivi, p. 90. Si tratta di una concezione del linguaggio che non può non richiamare alla memoria quella già promossa, proprio contro il logicismo e la riduzione del pensiero e della parola a calcolo, dall'esistenzialismo di Heidegger e, in particolare, di Karl Jaspers (su cui si v. K. Jaspers, *Die Sprache. Über das Tragische*, Piper, München, 1990 (edizione ripresa dalla prima, *Von der Wahrheit*, Piper, München, 1947, pp. 915-961; 395-449) (= *Il linguaggio Sul tragico*, tr. it. di D. Di Cesare, Guida, Napoli, 1993).

43 L. Benvenuti, *Lingua e potere nel diritto dell'amministrazione pubblica*, cit., p. 90, nt. 74.

44 *Ibidem*.

45 N. Chomsky, *Review of Skinner's Verbal Behaviour*, in: "Language", 35, pp. 25-58: p. 57, nella traduzione che ne offre A. Moro, *Le lingue impossibili*, Raffaello Cortina, Milano, 2016, p. 25.

46 *Ibidem*.

47 Termine cui non ci si riferisce qui "semplicemente alla capacità di comunicare, trasmettere informazioni – capacità che possiedono praticamente tutti gli esseri viventi secondo

di tutti gli altri esseri viventi, evidenziando anche ciò che Platone e Aristotele sapevano bene: è cioè che il linguaggio umano non è né arbitrario né convenzionale, né tampoco frutto di un qualche “gioco linguistico” (con buona pace, stavolta, dello stesso Wittgenstein e di molti dei suoi seguaci). È piuttosto qualcosa che è inscritto e riflesso “nel modo in cui funziona il nostro cervello”⁴⁸ e che dipende quindi dalla nostra natura, da come noi siamo fatti o, più semplicemente, dal nostro esserci (ed è da questi limitato, alla luce di quei limiti che ovunque, come Anassimandro stesso ammoniva)

Lo spiega assai bene Andrea Moro, dove ricorda che (ci sia scusata la lunga ma opportuna citazione)

virtualmente tutti gli animali usano un linguaggio e sono in grado di comunicare. Infatti, se dovessimo ridurre l'utilizzo che facciamo della parola *comunicazione* al semplice scambio di informazione, potremmo tranquillamente dire che comunicano anche le piante [...]. Inoltre, gli animali sono chiaramente capaci di comunicazione simbolica [...]. Ciò che invece è cruciale è che gli esseri umani sono gli unici animali che possono ricombinare elementi discreti (parole, che ovviamente includono anche elementi simbolici) in modo tale da generare significati nuovi in base alle caratteristiche della combinazione. Qualsiasi parlante italiano cui venga chiesto di combinare tre parole come *Abele*, *Caino*, e *uccise* può metterle insieme e produrre *Caino uccise Abele* e *Abele uccise Caino*. Si tratta di frasi con significati opposti – in altri termini, opposte condizioni di verità (le condizioni di realtà che rendono un enunciato vero o falso). Stesse parole, diverse posizioni, diversi significati: la sintassi è l'impronta digitale di ogni lingua umana, e solo le lingue umane hanno tale impronta. Persino gli scimpanzé, i nostri parenti geneticamente più stretti, hanno mostrato di non essere in grado di far uso della sintassi per generare un nuovo significato [...]. Ciò che distingue il linguaggio umano dai codici di comunicazione di tutte le altre specie è l'infinità discreta implementata dalla sintassi, la capacità di una lingua di ricombinare in modo ricorsivo un insieme finito di elementi per creare un insieme aperto di strutture.⁴⁹

Ed è proprio tale capacità, ubiqua rispetto a qualunque tipo di lingua, che rende il linguaggio umano unico nel suo genere: essa non è creata da noi, ma è inscritta in noi, è “rappresentata fisicamente nel nostro cervello”⁵⁰ al punto che “possiamo concepire una struttura neurobiologica che permetta al cervello umano di acquisire, manifestare ed utilizzare il linguaggio nello stesso modo in cui una struttura neurobiologica permette ad altre capacità come quelle sensorie di vedere ed udire”⁵¹.

varie modalità – ma alla struttura del codice utilizzato, cioè a come si collegano tra loro gli elementi primitivi – i mattoni, per così dire – di questo codice” (Id., *Che cos'è il linguaggio?*, Luca Sossella Editore, Bologna, 2010, p. 4).

48 Id., *Le lingue impossibili*, cit., p. 53.

49 Ivi, pp. 19; 55 (corsivi dell'A.).

50 Ivi, p. 66.

51 Ivi, p. 101.

In altri termini, proprio come, secondo noi, suggeriva Aristotele, l'uomo può essere considerato tale perché è l'unico essere vivente capace, *per natura*, di parlare un certo tipo di linguaggio:

È come se per creare il linguaggio umano fosse richiesto l'intero genoma necessario per generare un individuo: *noi siamo il nostro linguaggio* [...] [e così], per qualche ragione, il linguaggio umano non è solo la cifra della nostra singolarità; è anche radicato in noi a tal punto, e in modo così strutturale, che *nessun uomo può esistere senza esso*.⁵²

Tutto ciò, afferma senza mezzi termini Moro, è in contrasto

con il supposto carattere arbitrario, culturale e convenzionale delle lingue umane [...] e risolve il dibattito in favore di una interpretazione biologica della struttura del linguaggio [...]. Non solo: smonta anche la credenza diffusa che le lingue siano delle specie di *software* che girano su un *hardware* passivo, mentre invece sono semmai l'espressione dell'attività dell'*hardware*, come se la carne si facesse linguaggio, *logos*. [...] Dopo tutto l'unico atto creativo che Dio concede agli uomini nella tradizione biblica [...] è quello di dar nomi alle creature⁵³

ed è per questo che, come è stato detto, “siamo fatti ad immagine e simiglianza di Dio”.

Resta ora da capire se ciò possa avere qualche rilievo per il diritto: e noi crediamo che ce l'abbia, stante la relazione ineludibile fra linguaggio e diritto⁵⁴. Il volume di Benvenuti lo mostra indubitatamente e mostra anche, qualora si fosse capaci di andare oltre i confini della propria “scienza”, la profondità e la vastità dei problemi con cui oggi non possiamo non fare i conti. Liquidarli come (insignificante) metafisica non li risolve, ma semplicemente li elude.

52 Ivi, p. 99.

53 Ivi, p. 66.

54 Se, infatti, “paragonare il diritto al linguaggio è cosa abbastanza ovvia” [così P. Di Lucia, *Introduzione. Tre opposizioni per lo studio dei rapporti tra diritto e linguaggio*, in U. Scarpelli, P. Di Lucia (a cura di), *Il linguaggio del diritto*, Led, Milano, 1994, pp. 9-23: 10] è altrettanto noto come la relazione cui ci riferiamo può essere rappresentata secondo diverse intensità e modalità, da quelle che, da von Savigny, instaurano un paragone fra diritto e linguaggio, a quelle della filosofia analitica che, da Bobbio in poi, concepiscono il diritto come linguaggio. Valga per un'illustrazione di tutto ciò, *ex multis*, il riferimento a *ibidem* e ai saggi contenuti in U. Scarpelli, P. Di Lucia (a cura di), *Il linguaggio del diritto*, cit.